



**Regione Piemonte**


Comune di Bellinzago Novarese

Provincia di Novara

C.A.P. 28043 - Via Matteotti, 34 - Tel. 0321/924700 - Fax 0321/924755

**Corpo di Polizia Municipale**

Piazza Martiri della Libertà n. 13 - Tel. 0321/98194 - Fax 0321/924755 - mail: municipio@pec.omune.bellinzago.no.it



Bellinzago Novarese, 25.02.2012

N. Reg. Ord. 22

## **ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

### **IL SINDACO**

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.04.1992, n. 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di limitare o sospendere temporaneamente la circolazione sulle strade comunali di tutte od alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

Visto il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 155, recante: "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351, che all'art. 7 assegna alle Regioni il compito di individuare l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 che all'art. 4 attribuisce alle Regioni la competenza per la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria" che:

- all'art. 2 comma 1 lettera b) prevede che la Regione elabori ed approvi il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria per coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela della qualità dell'aria;
- all'art. 3 comma 1 lettera c) prevede che le Province, in qualità di autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio, elaborino con i Comuni interessati i piani di intervento operativo che devono essere adottati in caso di episodi acuti di inquinamento;
- all'art. 4 comma 1 lettera a) prevede che i Comuni attuino gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei Piani Provinciali;
- all'art. 8 comma 5 prevede che l'ARPA gestisca il sistema di rilevamento della qualità dell'aria.

Visto lo stralcio di prima attuazione del Piano Regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell'Aria: Indirizzi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento approvato con Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43;

Vista la D.G.R. n. 109-6941 del 5 agosto 2002 con cui è stata approvata la Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte - Anno 2001, effettuata in relazione ai nuovi limiti di qualità dell'aria stabiliti con il citato D.M. 2 aprile 2002 n. 60 che contiene le informazioni necessarie per l'aggiornamento della suddivisione in zone dei Comuni del territorio piemontese prevista dall'art. 10 della L.R. 43/2000;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002 n. 14-7623, recante: "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità




**Regione Piemonte**  
**Comune di Bellinzago Novarese**  
**Provincia di Novara**

C.A.P. 28043 - Via Matteotti, 34 - Tel. 0321/924700 - Fax 0321/924755

**Corpo di Polizia Municipale**

Piazza Martiri della Libertà n. 13 - Tel. 0321/98194 - Fax 0321/924755 - mail: municipio@pec.omune.bellinzago.no.it



dell'aria. Aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 66-3859 del 18 settembre 2006, recante: “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria ex artt. 7, 8 e 9 Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351. Stralcio di piano per la mobilità, che prevede nuove misure per la riduzione delle emissioni dei veicoli.”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2006, n. 57-4131, recante: “Precisazioni e chiarimenti sullo Stralcio di Piano per la mobilità in attuazione della l.r. 7 aprile 2000, n. 43 di cui alla D.G.R. 66 – 3859 del 18 settembre 2006, nonché rimodulazione delle misure di cui ai paragrafi 2.1.2 e 2.1.3 del medesimo e definizione di ulteriori azioni in materia”, che affida alla concertazione tra Enti Locali la specifica individuazione delle misure, sia nelle zone di Piano sia in quelle di mantenimento, individuando alcune specifiche minime da adottare;

Dato atto che ARPA Piemonte, Dipartimento di Novara, monitora la qualità dell’aria fornendo i dati giornalieri di concentrazione di inquinanti ed evidenzia l’eventuale superamento del Valore Limite giornaliero di 50 microgrammi di PM10 al metro cubo fissato dalla Direttiva Comunitaria 2008/50/CE;

Tenuto conto delle risultanze delle consultazioni tra Provincia di Novara e Amministrazioni Comunali interessate svoltesi nel mese di dicembre 2011;

Considerate le decisioni dei Presidenti delle Regioni della pianura padana che intendono uniformare alcuni provvedimenti per la tutela della qualità dell’aria cui la Regione Piemonte ha aderito;

Considerate che le ultime rilevazioni effettuate nel mese di gennaio dall’ARPA viene evidenziato in alcune delle centraline installate sul territorio della provincia il superamento del Valore Limite giornaliero del PM10 di 50 microgrammi al metro cubo e che le previsioni indicano il persistere del superamento dei valori limite;

Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti;

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Bellinzago Novarese;

### INVITA

Tutta la popolazione a limitare l’utilizzo dell’automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l’uso del mezzo pubblico, laddove è possibile, e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.

Tutta la popolazione appartenente alle fasce deboli (anziani e bambini), nonché alle persone con patologie e/o problemi alle vie respiratorie ad evitare la permanenza in aree esterne e ridurre l’attività fisica all’aperto;

### ORDINA

**Dalle ore 10,00 alle ore 18,00 di Domenica 4 e Domenica 11 Marzo 2012, il divieto di circolazione di tutti i veicoli a motore ad uso privato ad eccezione dei veicoli elettrici, ibridi e bimodali, dei veicoli alimentati a metano e dei veicoli che trasportano contemporaneamente non meno di tre persone**




**Regione Piemonte**  
**Comune di Bellinzago Novarese**  
**Provincia di Novara**

C.A.P. 28043 - Via Matteotti, 34 - Tel.0321/924700 - Fax 0321/924755

**Corpo di Polizia Municipale**

Piazza Martiri della Libertà n. 13 - Tel. 0321/98194 - Fax 0321/924755 - mail: municipio@pec.comune.bellinzago.no.it




**- DEROGHE:**

- a) veicoli delle Forze Armate, degli organi di Polizia, del Vigili del fuoco, dei servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, dell'ASL, dell'ARPA, e di tutte le pubbliche amministrazioni;
- b) veicoli di operatori di aziende di servizi pubblici essenziali (energia elettrica, acqua, gas, telefonia, giornalisti, poste e telegrafi, ecc.);
- c) veicoli utilizzati da imprese per interventi tecnico operativi o trasporti urgenti o di emergenza con fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti l'attività dell'azienda;
- d) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate;
- e) veicoli di medici e di medici veterinari in visita domiciliare urgente muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- f) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie, in grado di esibire relativa certificazione medica;
- g) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio, ecc.;
- h) veicoli incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
- i) veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
- l) veicoli del Corpo Consolare e Diplomatico;
- m) veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata e Trasporto Valori;
- n) veicoli destinati al trasporto di cose per il trasporto di merci deperibili e medicinali;
- o) veicoli con targa estera, condotti da persone non residenti in Italia;
- p) veicoli ad uso dei ministri di culto di qualsiasi confessione per motivi legati al proprio ministero;
- q) veicoli iscritti nei registri delle auto storiche di cui all'art. 60 del codice della strada, limitatamente alla partecipazione alle manifestazioni già previste;
- r) autoveicoli utilizzati da lavoratori con orari lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblici, certificati dal datore di lavoro mediante dichiarazione sostitutiva (art.47 DPR 445/2000);
- s) taxi e noleggio con conducente;
- t) veicoli impiegati dalle società sportive o dai singoli iscritti appartenenti a federazioni affiliate al CONI o altre federazioni, per lo svolgimento di manifestazioni sportive già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte della società stessa;
- u) veicoli utilizzati per la partecipazione a manifestazioni religiose (battesimi, matrimonio ecc. purché muniti di specifico invito).

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON SI APPLICA NELLE SEGUENTI STRADE  
STATALI, PROVINCIALI E LUNGO LE SEGUENTI VIE D'ATTRAVERSAMENTO:**

- S.S. 32 (Ticinese);
- S.P. 4 (Ovest Ticino);
- S.P. 4/A (dell'Aeroporto di Cameri);
- S.P. 102 (Bellinzago Novarese - Sologno);
- Via Libertà;
- Via Cameri;
- Via Leopardi;



Via Cantelli;  
Via Vescovo Bovio (nel tratto compreso tra Via Cantelli e Via Bornago);  
Via Bornago (nel tratto compreso tra Via Vescovo Bovio e Via Cameri);  
Via Petrarca (nel tratto compreso tra Via Libertà e Via Colombo);  
Via Colombo;  
Via Circonvallazione;  
Via Don Minzoni (nel tratto compreso tra Via Colombo e la S.P. 102);  
Via Carola;  
Via Po;  
Via delle Industrie;  
Via del Commercio;  
Via dell'Artigianato;  
Via Miglio (nel tratto compreso tra Via Libertà e Via Vescovo Bovio);  
Piazza Beata Rosa Gattorno;  
Via Rimembranza (nel tratto compreso tra Via Libertà ed il civico n. Sld);  
Via Dulzago;  
Via Molino;  
Variante di Cavagliano (raccordo tra Via Molino e Via Dulzago).  
Si invita la popolazione all'utilizzo dei seguenti parcheggi, ubicati in lungo le strade di attraversamento:  
Parcheggio ex Comando Polizia Municipale (Via Rimembranza);  
Parcheggio Allea (Piazza Beata Rosa Gattorno);  
Parcheggio Bennet (Via del Commercio);  
Parcheggi Cimitero (Via Bornago);  
Parcheggio Lidl (Via Libertà confine Oleggio);  
Parcheggio Via Leopardi;  
Parcheggio Via Don Minzoni;  
Parcheggio Via Colombo;  
Parcheggio Stazione Ferroviaria (Via Don Minzoni).

- L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di predisporre e far installare in loco l'apposita segnaletica verticale indicante i divieti, le deroghe ed i percorsi e le aree di sosta di cui sopra, come da planimetria allegata, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
- Gli obblighi, i divieti e le prescrizioni di cui alla presente ordinanza entreranno in vigore, diventando esecutivi a tutti gli effetti, dal momento in cui sarà apposta e resa manifesta la prescritta segnaletica stradale;
- E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la posa della prescritta segnaletica.

La presente Ordinanza viene, altresì, pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune di Bellinzago Novarese;

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 e 5 c. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è:

il Commissario della Polizia Municipale Mauro Rognoni.




**Regione Piemonte**  
Comune di Bellinzago Novarese

Provincia di Novara

C.A.P. 28043 - Via Matteotti, 34 - Tel. 0321/924700 - Fax 0321/924755

**Corpo di Polizia Municipale**

Piazza Martiri della Libertà n. 13 - Tel. 0321/98194 - Fax 0321/924755 - mail: municipio@pec.omune.bellinzago.no.it



**DISPONE**

Che con il presente provvedimento decorre un periodo sperimentale di osservazione nel quale sarà valutata l'incidenza degli interventi attuati e sulla base delle ulteriori osservazioni e dei rilievi degli inquinanti atmosferici saranno definiti successive modifiche e revoche della presente ordinanza;  
Di dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all'albo pretorio ed apposizione dei prescritti cartelli segnaletici stradali nell'area interessata.

**AVVERTE**

Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con il presente provvedimento, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.L.vo 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione;  
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

**AVVISA**

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



**IL SINDACO**

(Dott.ssa Mariella Bovio)

*Mariella Bovio*



LEGENDA	
	STRADE APERTE ALLA CIRCOLAZIONE
	PARCHEGGI A DISPOSIZIONE

FRAZIONE CAVAGLIANO

TORRENTE GONDOLA

FERROVIA

FRAZIONE BADIA

S.P. 102 BELLINZAGO - SOLICHO

S.P. 102 BELLINZAGO - SOLICHO